



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 696 del 07/07/2022

OGGETTO: Contratto fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e Fondazione Casa Cardinale Maffi O.N. L.U.S. per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 presso la struttura CdR Santa Caterina

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: Giacomo Corsini (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA GUERRINI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: Contratto fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e Fondazione Casa Cardinale Maffi O.N. L.U.S. per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 presso la struttura CdR Santa Caterina

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente UOC Privato accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

Dott.ssa Maria Bartolozzi (proposta sottoscritta digitalmente)

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n.84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana 28 febbraio 2019 n. 34 (Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale);

VISTO il vigente Statuto e il Regolamento di organizzazione adottato con delibera n. 832 del 16 ottobre 2020;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 8-bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la legge regionale 5 agosto 2009 n.51 e successive modifiche ed integrazione, che disciplina l'accREDITAMENTO istituzionale;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R, che costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776, che in relazione alle prestazioni riabilitative definisce le tariffe a carico del Servizio sanitario regionale ad oggi in vigore;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 in materia di Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del suddetto d.lgs.502/1992;

VISTA la deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2005 n. 595, ad oggetto “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”;

VISTA la deliberazione Giunta regionale Toscana 8 novembre 2018 n.1220 (Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate);

RICHIAMATA la deliberazione aziendale 30 dicembre 2020 n.1125, che rinnova per l'anno 2021 il contratto in essere fra l'Azienda USL e Fondazione Casa Cardinal Maffi per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali, residenziali e di medicina fisica e riabilitazione;

RICHIAMATA ancora la deliberazione n. 634 del 14 luglio 2021 che rinnovava la convenzione fino al 30 giugno 2022;

DATO ATTO che il presente rinnovo riguarda esclusivamente le prestazioni riabilitative ambulatoriali, comprese quelle domiciliari, e del percorso 2, e che pertanto le prestazioni residenziali e semiresidenziali saranno oggetto di separata trattativa a cura della Zona di Livorno;

PRESO ATTO che la Struttura suddetta è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria e in possesso di accreditamento per l'attività oggetto del presente atto;

RICORDATO che l'erogazione di prestazioni in nome e per conto del SSN da parte di strutture sanitarie private accreditate esula dall'ambito della disciplina dei contratti pubblici (ex D.Lgs. 50/2016) e che per la normativa si deve fare riferimento invece agli articoli 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm., nonché agli articoli 29 e 76 della LRT n. 40/2005 e, in questo caso (riabilitazione extraospedaliera), alla delibere di Giunta Regionale n. 776/2008 e 1476/2018, giacché l'attività in questione non è assimilabile ad un "servizio" da appaltare;

RITENUTO necessario approvare il contratto 1 luglio 2022 – 30 giugno 2025 per l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni riabilitative ex art. 26 (comprese prestazioni domiciliari e percorso 2) rese a favore di cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);

PRESO ATTO che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto suddetto l' "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" (allegato A1);

PRECISATO che il tetto finanziario annuo massimo e onnicomprensivo indicato dal contratto suddetto è:

a) riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 L.833/1978 ambulatoriale e domiciliare:

€ 696.000 di cui € 100.000 destinati alla riabilitazione domiciliare;

c) percorso specialistico di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2 DGR 595/2005):

€ 100.000,00 (lordo ticket) esclusivamente erogabili ai pazienti individuati da INAIL che necessitano di prestazioni riabilitative del percorso 2 inserite nei LEA e abbinate ai LIA prescritte esclusivamente da medici INAIL ;

EVIDENZIATO che per i successivi anni di vigenza dell'accordo il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato da parte dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, come specificato nel contratto;

PRECISATO CHE:

- i tetti di spesa annui stabiliti costituiscono l' importo massimo riconoscibile alla Struttura convenzionata da parte dell' Azienda USL e il superamento dei budget comporta la mancata liquidazione dell'importo eccedente ed eventuale richiesta di nota di credito, fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a diverse indicazioni da parte della Regione Toscana e/o a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale;
- il percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (percorso 2) rientra nell'oggetto della citata DGR 1220/2018, che ha indicato tetti di spesa unici e onnicomprensivi per singolo erogatore, individuati in base ai flussi informativi relativi (SPA e SDO), da mettere in relazione con il complesso della produzione di attività specialistica ambulatoriale e di ricovero erogata;
- sulla base della citata DGR 1220/2018, i tetti di spesa per le prestazioni ambulatoriali relative al percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (percorso 2 DGR 595/2005) sono da indicarsi al lordo del ticket ;
- per le attività di riabilitazione ex art. 26, invece, i tetti di spesa sono da considerarsi al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario), come indicato nei contratti vigenti;
- per effetto della DGR 1220/2018 non è prevista possibilità di compensazione, nell'ambito di ciascun contratto, fra il tetto di spesa indicato per la riabilitazione ex art.26 e quello determinato per il cosiddetto "percorso 2";

DATO ATTO che l'importo complessivo derivante da presente contratto per il secondo semestre 2022 è di € 398.000 è imputato sul c/e 31020411 "Assistenza riabilitativa da privato RT" del bilancio preventivo economico 2022, ove sarà prevista la necessaria disponibilità;

FATTO PRESENTE che presso la Struttura proponente è conservato agli atti d'ufficio a cura del responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha dichiarato che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

DATO ATTO che proponente dell'atto nonché responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Bartolozzi che, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

PRESO ATTO che il contenuto del presente atto è stato preliminarmente condiviso con il direttore del Dipartimento di Riabilitazione, area Sud;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il contratto 1 luglio 2022 – 30 giugno 2025 (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno) fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Fondazione Casa Cardinal Maffi per prestazioni riabilitative ex art. 26 ambulatoriali, domiciliari e di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2), come specificate in premessa;
2. di prevedere, per le attività oggetto del contratto suddetto per il secondo semestre 2022, un tetto finanziario massimo e onnicomprensivo di € 398.000 distinto come segue
 - a) riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 L.833/1978 ambulatoriale e domiciliare: € 348.000 (netto ticket) di cui € 50.000 da destinare all'attività domiciliare;
 - b) percorso specialistico di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2 DGR 595/2005): € 50.000 (lordo ticket) esclusivamente erogabili ai pazienti individuati da INAIL che necessitano di prestazioni riabilitative del percorso 2 inserite nei LEA e abbinate ai LIA prescritte esclusivamente da medici INAIL ; ;
3. di imputare il suddetto importo sul c/e 31020411 "Assistenza riabilitativa da privato RT" del bilancio preventivo economico per il 2022, approvato con deliberazione n. 419 del 13/04/2022 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda;
5. di trasmetterne copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 al Collegio Sindacale
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l'avvio del nuovo contratto in continuità con il precedente.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Letizia Casani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASANI MARIA LETIZIA

DATA FIRMA: 07/07/2022 12:36:20

IMPRONTA: 66383833363538653163383739643630383462303865323636623665613666353634653866376566